

ASSINDATCOLF

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
ADERENTE ALLA CONFEDILIZIA - COMPONENTE FIDALDO

LICENZIATO
PER LA STAMPA IL 28/04/2006

DIREZIONE E REDAZIONE IN VIA DEL TRITONE 61 SCALA D
00187 ROMA - TEL. 06.678.11.22 (R.A.)

NOTIZIARIO BIMESTRALE FUORI COMMERCIO DIFFUSO ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE LE SEZIONI TERRITORIALI DELL'ASSINDATCOLF

SPEDIZ. IN ABB. POSTALE ART. 2 COMMA 20/C L. 662/96
REGISTRATO AL TRIBUNALE DI ROMA, NR. 265/02

IL CONSIGLIO DI STATO SULLA BOSSI-FINI

La sentenza del 31 marzo 2006, n. 4, emessa dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria, ha fatto chiarezza su un principio basilare della legge Bossi-Fini, che - come noto - ha dato il via all'ultima regolarizzazione per gli stranieri presenti in Italia.

Infatti, negli ultimi tempi si era creato - tra le sentenze dei TAR e dello stesso Consiglio di Stato - un contrasto giuri-

tecedenti alla data del 10 settembre 2002, ossia la regolarizzazione di un rapporto di lavoro dipendente già instaurato, può trovare corretta applicazione soltanto nei casi in cui l'attività lavorativa in parola, avendo avuto almeno la durata minima di un trimestre, fissata dalla norma di legge, risulti idonea ad offrire un sufficiente affidamento per la esistenza di un serio impegno lavorativo e la effettiva prosecuzione e la possibile successiva stabilizzazione del rapporto, apparendo chiaramente estranea alle finalità delle norme in parola quella di assecondare iniziative concernenti situazioni le quali, per la scarsa durata e per la conseguente precarietà che le caratterizza, possono rappresentare la dissimulazione di un rapporto fittizio o sorto unicamente per la sola finalità della regolarizzazione".

ASSEMBLEA ANNUALE DI ASSINDATCOLF

L'assemblea dell'Assindatcolf - Associazione Sindacale Nazionale fra i Datori di Lavoro dei Collaboratori Familiari - è convocata in prima convocazione per le ore 22.00 del giorno 5 giugno 2006 in Roma, presso la sede Assindatcolf, via del Tritone, 61/scala d, e ove necessario, in **seconda convocazione, per le ore 11.30 del giorno 7 giugno 2006 in Roma, presso il Palazzetto delle Carte Geografiche**, via Napoli 36 con il seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente;
- Esame del Bilancio Consuntivo anno 2005, relazione del Tesoriere e delibere conseguenti;
- Relazione dei Revisori dei conti;
- Esame del Bilancio Preventivo anno 2006 e delibere conseguenti;
- Nomina del Consiglio direttivo;
- Nomina dei Revisori dei conti;
- Nomina del Collegio dei Proviviri.

Il Presidente
(Dott. Renzo Gardella)

A PAGINA 3 LA RINATA SEZIONE DI VENEZIA

sprudenziiale su due diverse interpretazioni delle norme relative all'ultima sanatoria degli immigrati: la prima, più ampia, affermava che si potevano sanare quei rapporti irregolari, indipendentemente dalla loro durata, sorti nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del D.L. 9 settembre 2002, n. 195, convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, mentre il secondo orientamento, più restrittivo, propendeva per la regolarizzazione solo di quei casi in cui il rapporto di lavoro fosse stato continuativo per almeno il trimestre antecedente la normativa di riferimento. Palazzo Spada, con la sentenza n. 4/2006, ha aderito all'interpretazione più restrittiva delle norme in questione, stabilendo il principio ben sintetizzato nella seguente massima:

"Le norme di cui all'art. 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222), nonché di cui all'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, avendo la specifica finalità di consentire, in via eccezionale, la "legalizzazione" di situazioni di lavoro irregolare verificatesi nei tre mesi an-

PERMESSI DI SOGGIORNO NUOVA PROCEDURA PER IL RINNOVO

Dalla fine di maggio i rinnovi dei permessi di soggiorno non avverranno più presso la Questura di competenza, ma ci si dovrà recare presso gli uffici postali. Le domande, compilate su moduli a lettura ottica, dovranno essere spedite tramite un'assicurata al centro servizi di Poste Italiane, che trasferirà telematicamente i dati al Ministero dell'interno, il quale, a sua volta, provvederà allo smistamento delle domande stesse presso le Questure competenti.

Solo a questo punto, la Questura verificherà se il cittadino straniero ha diritto al rinnovo e, se necessario, provvederà alla convocazione dell'interessato per il rilascio del rinnovato permesso di soggiorno. Eventuali integrazioni della domanda an-

dranno presentate sempre attraverso gli uffici postali. Si è comunque in attesa di una circolare esplicativa da parte del Ministero del lavoro.

MEMENTO LE FERIE NEL PERIODO GIUGNO-SETTEMBRE

Compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, il lavoratore domestico può usufruire del periodo di ferie in questi mesi. Si ricorda che sulla base del vigente Ccnl il lavoratore ha diritto alla fruizione di 26 giorni lavorativi annui, da frazionarsi in non più di due periodi all'anno purché concordati fra le parti.

CCNL: UN ARTICOLO AL MESE

All'art. 36, oggetto della nostra rassegna per questo numero del Notiziario, si tratta della risoluzione del rapporto di lavoro.

L'argomento di questo articolo verte principalmente sull'istituto del preavviso, i cui termini variano a seconda che il rapporto di lavoro sia inferiore o superiore alle 25 ore settimanali. È importante ricordare, a proposito del preavviso, che vige il principio (generalizzato nella quasi totalità dei CCNL) della riduzione al 50% nel caso di dimissioni.

Una norma particolare interessa i custodi di ville che usufruiscono di un alloggio messogli a disposizione dal datore di lavoro; per questi lavoratori i termini del preavviso sono di molto allungati, al fine di consentire al lavoratore di trovare una nuova sistemazione alloggiativa.

In un comma di questo articolo si tratta del licenziamento per mancanze gravi, che può essere intimato senza obbligo di dare il preavviso. E' una strada che, comunque, presenta qualche rischio, in quanto questo licenziamento, cd. "per giusta causa", può sempre essere impugnato dal lavoratore e può quindi dare luogo a degli strascichi, anche giudiziari, più costosi del pagamento dell'indennità di preavviso.

Pubblichiamo qui di seguito il testo dell'articolo.

Articolo 36 – Risoluzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza del preavviso nei termini seguenti:

- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;

- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.

I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.

Per il rapporto di lavoro inferiore alle 25 ore settimanali il preavviso è il seguente:

- fino a due anni di anzianità: 8 giorni di calendario;

- oltre i due anni di anzianità: 15 giorni di calendario.

Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di

30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, e di 60 giorni di calendario per anzianità superiore; alla scadenza del preavviso l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.

Nel caso di mancato preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.

Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro.

Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.

E' in facoltà del lavoratore, prima di adire le vie legali, di chiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione alla Commissione paritetica di cui all'art. 43, che deve decidere entro 30 giorni.

Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso.

In caso di morte del datore di lavoro, che costituisce giustificato motivo di licenziamento, i famigliari coabitanti risultanti dallo stato di famiglia sono obbligati in solido per i crediti di lavoro in essere fino al momento del decesso.



Iva al 4% per la costruzione del box pertinenziale alla "prima casa". Per le opere finite e per l'acquisto dei materiali per la costruzione di una autorimessa che sia pertinenza dell'abitazione principale non di lusso, si applica l'Iva al 4%, ancorché l'autorimessa sia realizzata in un momento successivo alla realizzazione o all'acquisto dell'abitazione principale. Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con Risoluzione 17 marzo 2006, n. 39/E, aggiungendo che in tal caso il vincolo pertinenziale deve risultare dalla concessione edilizia richiesta per la realizzazione del box. (Cn. 04/06)

Senza allaccio all'acqua, niente Tarsu. "L'applicazione della Tarsu non può prescindere dall'abitabilità dell'immobile, quale risulta dall'allaccio dei servizi di rete e primariamente di quello di acqua potabile". Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n. 434/3/05 del 15 novembre 2005. (Cn. 04/06)

Il custode dell'immobile non è soggetto a Irpef. In caso di sequestro conservativo di immobili, il debitore nominato custode non può considerarsi titolare di alcun reddito proveniente dagli stessi, poiché i frutti civili sono sottratti alla sua disponibilità,

IL DIRETTIVO DI ASSINDATCOLF

Presidente: Dott. Renzo Gardella

Vice Presidente: Ing. Lelio Casale

Segretario: Geom. Adolfo Gardenghi

Consiglieri: Avv. Corrado Sforza Fogliani, Avv. Giorgio Spaziani Testa, Dott. Ivo Amendolagine, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Avv. Michele Zippitelli, Cav. Tiziano Casprini, Dott. Claudio Costenaro, Rag. Elio Fico, Ing. Armando Fronduti, Dott. Lamberto Londini, Dott. Andrea Zini.

Tesoriere: Comm. Michele Vigne

Revisori dei conti: Dott. Dario Dal Verme, Dott. Maurizio Guglielmi, Dott. Paolo Babbo.

RINNOVO DEL CONTRATTO ANCORA FUMATA NERA

A Milano, il 28 aprile scorso, si è avuto l'ennesimo incontro delle parti sociali finalizzato ad un accordo per il rinnovo contrattuale; l'accordo però non è stato raggiunto.

Sono state prospettate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori delle innovazioni che potrebbero rivoluzionare l'attuale impalcatura del testo contrattuale e renderlo nel contempo più aderente alla realtà di oggi.

Da parte datoriale vi è fondato motivo di credere che la conclusione è abbastanza vicina. Sono previsti due nuovi incontri nel corrente mese di maggio e questi dovrebbero essere quelli decisivi.

ai sensi dell'art. 559 del codice di procedura civile, richiamato dall'art. 679, e l'obbligo legale di rendiconto (art. 560) impone l'esclusione di tali frutti dalla base imponibile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza 8 marzo 2006, n. 4943. (Cn. 04/06)

Ristrutturazione edilizia, aliquota agevolata. La regolarità dei lavori edilizi, necessaria per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata per lavori di ristrutturazione, può essere accertata *ex post* in base a certificazione comunale (ed anche derivare da sanatoria). Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sez. IX, con la sentenza n. 132 del 7 settembre 2005. (Cn. 04/06).

IL NOSTRO APPELLO AL NUOVO PARLAMENTO

Dopo l'insediamento del nuovo Parlamento, l'Assindatcolf intende evidenziare ai neo eletti le esigenze del comparto dei datori di lavoro dei collaboratori familiari. Tutti i datori di lavoro domestico, quindi, sono invitati a mettere nero su bianco le proprie proposte, inviando una e.mail all'Assindatcolf (indirizzo segreteria@assindatcolf.it) affinché la nostra Associazione possa far giungere l'appello della categoria ai nuovi esponenti politici, con l'auspicio che ci possa essere da subito una collaborazione con le Istituzioni per migliorare la disciplina del settore.

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne

Responsabile di redazione: Dario Lupi

Coordinatrice: Teresa Benvenuto

Comitato di redazione: Alessandra Egidi, Tiziano Casprini, Adolfo Gardenghi, Michele Zippitelli
Via del Tritone, 61 scala d int.6 - 00187 - Roma

Tel. 06.678.11.22 r.a. - 06.678.11.31

Fax. 06.69.38.02.92

Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma

LE NOSTRE STRUTTURE TERRITORIALI

VENEZIA: RINASCITA DI UNA SEZIONE

La Sezione di Venezia ha un nuovo Delegato, la dottoressa Susanna Rossi, che, già socia della Confedilizia, ha accettato con entusiasmo l'incarico conferitole.

IL NUOVO DELEGATO

La dottoressa Rossi, subito dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, ha iniziato a lavorare presso un'associazione sindacale datoriale, fornendo alle aziende associate servizi di consulenza in materia di lavoro, di assistenza nel contenzioso con gli Istituti previdenziali e assicurativi e in occasione di vertenze di lavoro. Dall'anno 1992, dopo aver conseguito l'abilitazione professionale, opera come consulente del lavoro con il proprio studio, svolgendo attività di gestione paghe, amministrazione del personale, consulenza in materia lavoristica e assistenza nella fase del precontenzioso e contenzioso amministrativo.

Con l'ingresso nella carica di Delegato della dottoressa Susanna Rossi, la Sezione di Venezia potrà essere più competitiva e sensibile alle problematiche che toccano i datori di lavoro domestico; sappiamo infatti che in questi ultimi anni è di molto cresciuto l'impegno che questi datori di lavoro devono porre nella gestione del personale dipendente.

COMPLETEZZA DEI SERVIZI

La Sezione di Venezia è ora in grado di fornire agli associati un servizio che va dalla semplice informativa sugli obblighi a carico dei datori di lavoro domestico, alla gestione completa dei singoli rapporti



Una veduta del Canal Grande

lavorativi (assunzioni, cessazioni, compilazione cedolini paga, compilazione bollettini Inps, predisposizione certificazione dei redditi, pratiche relative alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari, ecc.), per arrivare all'assistenza e alla formulazione di pareri in caso di contenzioso stragiudiziale; ma, non solo, la Sezione di Venezia avvalendosi della collaborazione dell'avvocato Paolo Emilio Rossi, esperto lavorista, potrà fornire anche assistenza giudiziale.

Sappiamo che il successo di una Associazione sta nel riuscire a rispondere celermente ed efficacemente a tutte le richieste di assistenza avanzate dagli associati. A tal fine, con la collaborazione della Confedilizia di Venezia, sarà predisposto un sito, attraverso il quale sarà possibile fornire servizi on-line e quant'altro possa essere utile.

NUOVE PRIORITÀ

Inoltre, sempre nell'ottica di migliorare ed ampliare il servizio fornito dall'Associazione, vi è la volontà di approfondire le nuove priorità concernenti l'obiettivo "competitività regionale ed occupazione" del Fondo Sociale Europeo (nella compiuta proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio del 14 luglio 2004, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007); sarà così possibile elaborare e formulare schemi di progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, nell'intento di concorrere ad anticipare e promuovere i cambiamenti economici a fronte delle impegnative sfide del mercato del lavoro, specificamente nel settore delle prestazioni di collaborazione domestica e assistenza agli anziani.



Da sinistra: la dottoressa Susanna Rossi e le sue collaboratrici

ASSINDATCOLF
SEZIONE DI VENEZIA
VIA BISSOLATI, 5
TEL. 041/976122